
BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2017 PER LE PERSONE RESIDENTI NELL'AMBITO DISTRETTUALE DI GUIDIZZOLO (MN)

in esecuzione Deliberazione n. 14 del 26.9.2017 dell'Ambito Territoriale di Guidizzolo e della determinazione n. 898 del 24.10.2017 del Comune di Castiglione delle Stiviere, Capofila

ART. 1 OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando disciplina, ai sensi della DGR regionale n. X/6465 del 10/04/2017, gli interventi regionali volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione nell'Ambito Distrettuale di Guidizzolo.

I contributi regionali disponibili del Piano di Zona dell'Ambito di Guidizzolo ammontano ad € 40.640,00 a cui si aggiungono eventuali risorse residue regionali in carico ai singoli comuni dell'Ambito con riferimento alle DGR n. 2207/2014, DGR. n. 3495/2015, DGR n. 4154/2015 ed alla DGR 5450/2016, oltre ad eventuali ulteriori residui per i quali si abbia la necessaria autorizzazione regionale all'utilizzo a favore delle seguenti Misure.

Tale intervento non si configura come semplice contributo economico, ma intende promuovere il senso di responsabilizzazione sociale tra i cittadini.

ART. 2 MISURE ATTIVATE

L'Ambito Distrettuale di Guidizzolo ha previsto l'attivazione delle seguenti misure:

- **MISURA 2:** sostenere le famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1, c. 6);
- **MISURA 3:** sostenere temporaneamente i nuclei familiari che hanno l'alloggio di proprietà per il quale hanno già ricevuto l'atto di pignoramento immobiliare per mancato pagamento delle rate del mutuo;
- **MISURA 4:** sostenere i nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo.



**Regione
Lombardia**



**PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO**

Comuni di Castiglione delle Stiviere, Capofila,
Caviana, Medole, Monzambano, Goito, Guidizzolo,
Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana

ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO “MISURA 2”

3.1. FINALITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è finalizzato a sostenere le famiglie titolari di contratto di locazione, con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso.

3.2. CARATTERISTICHE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Sono beneficiari del contributo gli inquilini che si trovino nella condizione di morosità incolpevole come specificato al punto 3.4., che si impegnano a sottoscrivere un Accordo con il proprietario e un rappresentante del Comune con le caratteristiche di cui al punto 3.6.

Potranno fare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e ivi residenti, che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- b) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di un membro del nucleo familiare;
- c) non essere sottoposti a misure di rilascio dell'abitazione (ossia non ci sia uno sfratto avviato);
- d) morosità incolpevole ridotta ed in fase iniziale, accertata in base ai criteri di cui al punto 3.4. (in ogni caso, al momento della domanda, non superiore ad € 3.000,00)
- e) valore I.S.E.E. ('ordinario' oppure 'corrente' ricalcolato a seguito della caduta reddituale) non superiore ad € 15.000,00.

3.3. SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti:

- a) che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare adeguata alle esigenze del nucleo familiare. L'adeguatezza dell'immobile al nucleo è verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui all'art. 13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna "Tipologia A";
- c) che hanno ottenuto l'assegnazione ed abitano, alla data di presentazione della domanda di contributo, unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica ERP locate secondo la normativa regionale.

3.4. CONDIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Sono **morosi incolpevoli** (in conformità a quanto indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016, art. 2) gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza



Regione
Lombardia



PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO

Comuni di Castiglione delle Stiviere, Capofila,
Caviana, Medole, Monzambano, Goito, Guidizzolo,
Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana

- maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali. (Nel caso in cui la grave malattia determini una spesa assistenziale oltre a quella a carico del Servizio Sanitario, dovrà essere comunque documentata e ne sarà tenuto conto ai fini del calcolo del reddito totale);
- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare.

Si verifica una "**perdita o consistente riduzione della capacità reddituale**" quando, a seguito di una delle cause sopra elencate, l'incidenza del **canone di locazione** sul **reddito** risulta superiore al 30% in almeno uno degli anni solari a decorrere dall'anno della causa della morosità (che in ogni caso deve essersi verificata dal 1.1.2014).

Il "**canone di locazione**", ai fini del calcolo dell'incidenza, non include le spese accessorie/condominiali.

Per "**reddito**" si intende il reddito complessivo a fini IRPEF.

3.5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO, ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA MENSILE E RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo per la "Misura 2" sarà erogato direttamente al proprietario e sarà pari al debito maturato al momento della domanda e, in ogni caso, non superiore al valore massimo pari ad € 1.500,00 per alloggio/contratto o € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in 'concordato' o a rinegoziare a canone più basso almeno del 10%.

La domanda dovrà essere corredata dalla "dichiarazione del proprietario Misura 2" e dagli altri documenti indicati e presentata nel periodo indicato nell'art. 6 al Comune di residenza.

Il Comune, nei primi 20 giorni del mese successivo valuta, in un unico gruppo mensile, tutte le domande pervenute nel mese precedente (esempio: in marzo quelle di febbraio). Successivamente l'idoneità della domanda viene comunicata al richiedente.

Il richiedente, come da impegno già assunto nella domanda, ha l'obbligo di presentarsi per la sottoscrizione dell'Accordo di cui al successivo articolo 3.6, entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione di idoneità, PENA LA PERDITA DEL CONTRIBUTO.

La domanda completata con l'Accordo e gli altri documenti eventualmente utili, viene valutata dalla Commissione dell'Ufficio di Piano e segue l'iter indicato nell'art. 7.

Il procedimento si conclude in 90 gg dalla presentazione della domanda fatti salvi i tempi dei servizi finanziari di ciascun Comune per la fase di liquidazione.

3.6. ACCORDO

L'Accordo è un patto sottoscritto tra il richiedente del contributo, il proprietario dell'alloggio e un rappresentante del Comune **entro 10 giorni dalla comunicazione di idoneità, pena la perdita del contributo.**



Regione
Lombardia



PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO

Comuni di Castiglione delle Stiviere, Capofila,
Caviana, Medole, Monzambano, Goito, Guidizzolo,
Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana

Il coinvolgimento del Servizio sociale professionale del Comune nell'Accordo ha lo scopo di orientare il nucleo familiare nel superamento della condizione di difficoltà, continuando la presa in carico se già in corso.

La sottoscrizione dell'Accordo non impegna economicamente il Comune firmatario se non per l'erogazione del contributo per la Misura 2, se dovuto.

L'inquilino richiedente si impegna, se disoccupato, a partecipare a politiche attive del lavoro ed a sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo. Il Comune non è in ogni caso responsabile del mancato rispetto del piano di rientro dal debito residuo che sarà indicato nell'Accordo.

Il proprietario si impegna a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo e a non aumentare il canone per il medesimo periodo.

Se tuttavia vengono meno le condizioni indicate nell'Accordo per mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell'inquilino, il proprietario può dare avvio alla procedura di sfratto restituendo nel contempo il contributo ricevuto.

La sottoscrizione del predetto Accordo è condizione necessaria per la concessione del contributo.

ART. 4 REQUISITI DI ACCESSO "MISURA 3"

4.1. FINALITA' DEL CONTRIBUTO

La Misura prevede l'erogazione di un contributo a favore del nucleo familiare, con alloggio di proprietà, per il quale ha ricevuto l'atto di pignoramento immobiliare per mancato pagamento delle rate del mutuo, al fine di aiutarlo nell'individuazione di un alloggio in locazione, anche sul libero mercato, per soddisfare le esigenze abitative.

Il contributo è volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità del canone.

Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, gas, luce) e le spese condominiali.

4.2. CARATTERISTICHE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

I nuclei familiari supportati attraverso la "Misura 3" devono possedere i seguenti requisiti:

- residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- ISEE max fino a € 26.000,00 (ventiseimila);
- avere ricevuto un atto di pignoramento immobiliare per mancato pagamento delle rate del mutuo.

4.3. ENTITA' DEL CONTRIBUTO, ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA MENSILE E RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo previsto è di € 5.000,00 ad alloggio/contratto per sostenere la famiglia nella ricerca di un nuovo alloggio per la copertura delle spese di cauzione e per le mensilità iniziali.

La domanda dovrà essere corredata dalla "dichiarazione del proprietario Misura 3" e dagli altri documenti indicati e presentata nel periodo indicato nell'art. 6 al Comune di residenza.

Il Comune, nei primi 20 giorni del mese successivo valuta, in un unico gruppo mensile, tutte le domande pervenute nel mese precedente (esempio in marzo quelle di febbraio).



Regione
Lombardia



PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO

Comuni di Castiglione delle Stiviere, Capofila,
Caviana, Medole, Mantovano, Goito, Guidizzolo,
Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana

Al richiedente, nella domanda, è richiesto di barrare se ha già un nuovo contratto di locazione oppure se si impegna ad individuare un alloggio e firmarne il relativo contratto.

Pertanto si possono verificare due distinte procedure come sotto individuate:

a) **Al nucleo familiare con domanda idonea, COMPLETA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE** con un nuovo proprietario, non verrà inoltrata dal Comune nessuna comunicazione in quanto la domanda proseguirà l'iter procedurale e sarà perciò valutata dalla Commissione dell'Ufficio di Piano.

Il procedimento si conclude in 90 gg dalla presentazione della domanda fatti salvi i tempi dei servizi finanziari dei Comuni per la fase di liquidazione.

b) **Al nucleo familiare con domanda, NON CORREDATA DEL NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE**, il Comune comunica, a seguito di conclusione della istruttoria, l'idoneità della domanda e concede, dalla data della stessa comunicazione, un tempo di ulteriori 30 giorni per stipulare e consegnare il nuovo contratto di locazione al Comune. La domanda passerà nella Commissione che la inserisce in graduatoria con la dicitura "somma riservata" nelle more del reperimento dell'alloggio e della stipula del contratto di cui sopra con allegata dichiarazione del proprietario che si impegna, tra l'altro, a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di locazione.

Allo scadere infruttuoso del termine di 30 giorni si cui sopra, il richiedente perde il diritto al contributo e la somma, che torna a disposizione del fondo, andrà a beneficio di chi segue nella graduatoria.

La sottoscrizione della 'dichiarazione del proprietario Misura 3' e la sottoscrizione del contratto di locazione sono condizioni necessarie per la concessione del contributo.

Il procedimento si conclude in 120 gg. In questo caso la domanda viene valutata (completa di contratto sottoscritto) nella Commissione successiva.

ART. 5 REQUISITI DI ACCESSO "MISURA 4"

5.1. FINALITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è finalizzato a sostenere i nuclei familiari, **non morosi**, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo.

5.2. CARATTERISTICHE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

I nuclei familiari supportati attraverso la "Misura 4" devono possedere i seguenti requisiti:

- residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia. Per alloggio adeguato è valida la definizione indicata al punto 3.3. lettera b) dell'art. 3;
- ISEE massimo fino a € 15.000,00 (quindicimila);
- sono esclusi i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita;



Regione
Lombardia



PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO

Comuni di Castiglione delle Stiviere, Capofila,
Caviana, Medole, Monzambano, Goito, Guidizzolo,
Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana

- f) il canone di locazione deve incidere più del 30% sul reddito. Il reddito deve provenire esclusivamente da pensione (escludendo l'indennità di accompagnamento). Per canone di locazione è valida la definizione indicata al punto 3.4) dell'art. 3.

5.3. ENTITA' DEL CONTRIBUTO, ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA MENSILE E RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo della presente Misura è di € 1.500,00 ad alloggio/contratto.

Il Comune, nei primi 10 giorni del mese successivo valuta, in un unico gruppo mensile, tutte le domande pervenute nel mese precedente (esempio in marzo quelle di febbraio).

La domanda viene valutata dalla Commissione dell'Ufficio di Piano e segue l'iter indicato nell'art. 7.

Il procedimento si conclude in 90 gg dalla presentazione della domanda fatti salvi i tempi dei servizi finanziari dei Comuni per la fase di liquidazione.

Il Comune si impegna ad erogare il contributo direttamente al proprietario in un'unica soluzione a fronte di un impegno a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni se in scadenza.

La sottoscrizione della 'dichiarazione del proprietario Misura 4' è condizione necessaria per la concessione del contributo.

ART. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE PER TUTTE LE DOMANDE

Le domande devono essere compilate secondo il fac simile, completo di allegati, che sarà pubblicato e scaricabile on-line sul sito dei singoli comuni dell'Ambito distrettuale ed a disposizione presso i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito.

La domanda deve essere presentata dal richiedente, corredata di tutta la documentazione richiesta, all'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza dal 01/11/2017 al 30/9/2018 o fino ad esaurimento anticipato dei fondi.

I competenti Uffici Comunali dei singoli Comuni dell'Ambito provvederanno:

- alla verifica dei requisiti necessari;
- alla stesura e completamento dell'Accordo per la Misura 2 in cui si definiranno i termini del beneficio economico;
- all'invio all'Ufficio di Piano del prospetto MENSILE riassuntivo (indicando, per la Misura 3, se il contributo può essere liquidato al Comune oppure se deve essere riservata la somma)
- alla liquidazione del contributo al richiedente
- alla rendicontazione a Regione Lombardia per gli eventuali residui di fondi regionali assegnati al singolo comune

ART. 7 ISTRUTTORIA GENERALE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA MENSILE E RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

La domanda può essere presentata, al Comune di residenza, in ogni momento nel periodo indicato all'art. 6.

Il Comune, nei primi 20 giorni del mese successivo valuta, in un **unico gruppo mensile**, tutte le domande pervenute nel mese precedente (esempio in marzo quelle di febbraio).

Entro l'ultimo giorno di ogni mese, i Comuni invieranno all'Ufficio di Piano, via pec, il prospetto riassuntivo delle domande idonee, sottoscritto con firma digitale, mentre le domande risultate non idonee vengono respinte direttamente dal Comune di residenza con nota al richiedente dettagliando le motivazioni (lettera di esclusione).

L'ufficio del piano del comune Capofila fissa la data per la **riunione mensile** della Commissione per la definizione della graduatoria **entro i primi 10 giorni del mese successivo alla ricezione da parte dei singoli comuni del prospetto riassuntivo**.

Il procedimento viene concluso al massimo entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatti salvi i tempi tecnici di ragioneria per la fase di liquidazione dal comune al richiedente o entro 120 giorni nel caso di cui all'art. 4.3, lett b).

Le graduatorie mensili che via via verranno stilate dalla commissione saranno formate dando priorità alle domande con ISEE più basso (indipendentemente dalla misura richiesta) ed, a parità di ISEE, a quelle domande presentate prima in base alla data di protocollo.

L'Ufficio di Piano del Comune Capofila entro il giorno 15 di ogni mese (salvo dicembre in cui il termine slitta a fine gennaio) approva con determina la graduatoria, per la quota parte assegnata al Piano di Zona e fino ad esaurimento dei fondi, liquidando il beneficio economico riconosciuto al Comune di residenza il quale ne predispone la comunicazione e l'erogazione al beneficiario. Ogni Comune provvederà con proprio atto ad erogare il contributo comunicando l'esito della domanda.

Esauriti i fondi a disposizione del Piano di Zona, il Comune che abbia a disposizione residui di fondi regionali dedicati all'emergenza abitativa, come specificato all'art. 1, può procedere alla liquidazione dei benefici ai richiedenti in lista d'attesa del proprio Comune fino ad esaurimento degli stessi.

SOLO PER DOMANDE PRESENTATE TRA IL 1° NOVEMBRE E IL 30 NOVEMBRE 2017 LA TEMPISTICA SARÀ LA SEGUENTE:

- il Comune provvederà all'istruttoria e alla verifica entro il 20 dicembre;
- tra il 21 dicembre e il 10 gennaio 2018 il richiedente è obbligato a presentarsi per sottoscrivere l'Accordo (solo per la Misura 2) avanti il funzionario del Comune, previo appuntamento;
- la Commissione dell'Ufficio di Piano viene riunita tra il 10 ed il 20 di gennaio 2018;
- la determina di liquidazione da parte del Comune verrà effettuata entro fine gennaio 2018.

Per ciascuna Misura sono individuate alcune particolarità all'interno della procedura generale pertanto:

- Per le domande Misura 2 si veda anche art. 3.5
- Per le domande Misura 3 si veda anche art. 4.3
- Per le domande Misura 4 si veda anche art. 5.3.



**PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO**

Comuni di Castiglione delle Stiviere, Capofila,
Caviana, Medole, Monzambano, Goito, Guidizzolo,
Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana

ART. 8 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per la definizione della graduatoria è composta da n. 2 componenti dell'Ufficio di Piano del Comune Capofila e da n. 1 referente dell'Ufficio Casa del Comune capofila.

La Commissione è aperta al personale dei singoli Comuni dell'Ambito che hanno seguito l'istruttoria, siano essi assistenti sociali o amministrativi.

ART. 9 RENDICONTAZIONE

La rendicontazione alla Regione Lombardia dei fondi a carico dell'Ambito è effettuata nei tempi previsti dalla normativa regionale dall'Ufficio di Piano del Comune Capofila mentre la rendicontazione dei fondi residui di competenza dei singoli Comuni è effettuata dai Comuni stessi.

ART. 10 CONTROLLI

Il Comune di residenza del richiedente verificherà l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente prima dell'erogazione del contributo e potrà escludere dal beneficio economico coloro che risulteranno, in seguito alle verifiche compiute, non in possesso dei requisiti necessari mediante l'invio di una lettera di esclusione.

Pertanto la Commissione per la definizione della graduatoria inserirà nella stessa solamente le domande risultate idonee.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Nel caso sia accertata l'erogazione di somme indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio ed alle azioni di recupero di dette somme fatte salve le conseguenze penali delle false dichiarazioni.

ART. 11 PRIVACY

I dati forniti sono coperti da segreto di ufficio e garantiti dal D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i..

Sono pertanto utilizzati unicamente per l'erogazione del beneficio previsto dal presente bando da parte del Comune di residenza del richiedente e del Comune di Castiglione delle Stiviere, responsabile dell'Ufficio di Piano.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i richiedenti autorizzano il Comune di residenza a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione ritenute utili ai fini della valutazione della domanda.



**Regione
Lombardia**



**PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO TERRITORIALE DI GUIDIZZOLO**

Comuni di Castiglione delle Stiviere, Capofila,
Caviana, Medole, Monzambano, Goito, Guidizzolo,
Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è ciascun addetto comunale incaricato per la parte della verifica della situazione economica e sociale del richiedente ed è anche responsabile delle attività di comunicazione ed erogazione del contributo al richiedente.

Il responsabile dell'Ufficio di Piano sarà responsabile del procedimento per la parte riguardante la formazione della graduatoria in seguito alla Commissione e all'erogazione dei fondi ai singoli Comuni.

Castiglione delle Stiviere, 27 ottobre 2017

IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO
f.to Dr.ssa Barbara Marangotto